



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 75 del 20 dicembre 2024**

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE AL 31.12.2023 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2022.

L'anno duemilaventiquattro, addì venti del mese di dicembre alle ore 19:25, in Capraia e Limite, presso questa sede Comunale, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GIUNTI ALESSANDRO	P	BORSINI LAPO	P
DEL ROSSO GUICCIARDO	P	PUCCIONI MICHELE	P
BANDINI IRENE	P	PINI VALENTINA	P
RAZZUOLI MANUEL	P	BARTOLINI GERARDINA	P
DI MAURO EMANUEL	A	CORTES SANDRINE CAROLE	P
OMETTO CLAUDIO	P	PARENTI MASSIMILIANO	P
ANTONINI EDOARDO	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Simonetta FEDELI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Alessandro GIUNTI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Pini Valentina, Borsini Lapo, .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per la riproduzione integrale del dibattito avvenuto nel corso dell'odierna seduta di Consiglio Comunale, si rimanda alla trascrizione di quanto contenuto nei dispositivi usati per la registrazione della stessa e all'approvazione del relativo verbale da parte del Consiglio. Illustra il Sindaco.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 46 del 29/11/2023 avente ad oggetto "Artt. 151 e 170 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la deliberazione di C.C. n. 50 del 27/12/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 2 del 17/01/2024 ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 – ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000";

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella G.U. dell'08.09.2016, n. 210, avente per oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in seguito anche "TUSP";

PREMESSO CHE:

- l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente;
- se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un Piano di riassetto che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;
- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono i medesimi; quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

- la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
- gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
- è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
- gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

CONSIDERATO che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 10/SEZAUT/2024/FRG ha ribadito che l'attività periodica di analisi dell'assetto complessivo delle partecipate è volta alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti e delle condizioni legittimanti il mantenimento delle partecipazioni detenute in termini di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di convenienza economica e sostenibilità finanziaria rispetto a soluzioni alternative alla gestione esternalizzata;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*;

DATO ATTO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività, indicate dall'art. 4, comma 2, del citato TUSP:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016."

DATO ATTO INOLTRE che il suddetto art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 consente altre tipologie di partecipazioni societarie, quali quelle finalizzate ad ottimizzare e

valorizzare l'utilizzo di beni immobili di proprietà pubblica, le società in house che hanno per oggetto sociale esclusivo le attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del sopra citato comma 2, le società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;

RILEVATO che l'art. 20 del TUSP stabilisce che:

- comma 1 "le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

- comma 2 "I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo";

- comma 3 "i provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi al MEF – Dipartimento del Tesoro e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;

- comma 4 "nel caso di adozione di un piano di razionalizzazione riguardante società partecipate, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti";

CONSIDERATO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1 non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del TUSP, sopra richiamato;
- 2 non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;
- 3 ricadono in una delle ipotesi sotto elencate, previste dall'art. 20, comma 2,

ovvero:

- a partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
- b società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

CONSIDERATO ALTRESI' che le disposizioni del citato testo unico in materia di partecipazioni devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni stesse, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, oltre che alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che disciplinano le funzioni e i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici di interesse generale ed in particolare:

- l'art. 13, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;

- l'articolo 112, che prevede che gli enti locali, *"nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*;

DATO ATTO che l'art. 24 T.U.S.P. dispone al comma 5 "In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui

all'articolo 2437-quater del codice civile.”;

RICHIAMATE le Linee di indirizzo della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR);

DATO ATTO che il Comune di Capraia e Limite ha provveduto alle revisioni periodiche annuali ordinarie previste;

DATO ATTO, ALTRESI’, che, in virtù di quanto sopra esposto ed in esecuzione delle disposizioni di legge sopra richiamate, si è provveduto ad effettuare un esame ricognitivo delle partecipazioni del Comune di Capraia e Limite alla data del 31/12/2023;

DATO ATTO, pertanto, che alla suddetta data il Comune di Capraia e Limite risulta detenere le seguenti partecipazioni dirette ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 175/2016:

- ASEV Società Consortile p.A.	2,03 %;
- Publicasa SpA	3,09 %;
- Alia Servizi Ambientali SpA	0,33%;

DATO ATTO ALTRESI’ che, dagli esiti della suddetta ricognizione e della conseguente classificazione delle singole partecipazioni sulla base della tipologia dei servizi e delle attività svolte, risulta quanto segue:

partecipazioni aventi i requisiti ex art. 4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016:

- ASEV Società Consortile p.A.	2,03 %;
- Publicasa SpA	3,09 %;
- Alia Servizi Ambientali SpA	0,33%;

DATO ATTO INFINE che dalla ricognizione di cui sopra risulta che tutte le partecipazioni di cui sub A) soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e che nessuna di esse ricade in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 20, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;

PREMESSO CHE:

preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l’ufficio competente ha predisposto il “Piano di razionalizzazione allegato alla presente” (Allegato 1) - piano che questa assemblea, in attuazione dell’art. 20 del TUSPP, intende fare proprio ed approvare;

DATO ATTO che l’art. 20, comma 4, del TUSP prevede entro il 31 dicembre di ogni anno che ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti (Allegato 2);

In particolare, rispetto all'assetto della precedente revisione, si evidenzia che:

- l'Operazione Multiutility (approvata con Delibera C.C. n. 33 del 17/12/2022) ha comportato la fusione per incorporazione in Alia Servizi Ambientali SpA di Acqua Toscana, Consiag Spa e della società partecipata Publiservizi SpA, per la creazione di una Holding di Servizi della Toscana. La partecipazione in Publiservizi SpA risulta pertanto non più detenuta alla data del 31-12-2023 (di cui si allega specifica scheda di compilazione nelle relazioni), a seguito di atto notarile di fusione Rep. 16750 del 26 gennaio 2023, registrato a Firenze il 27/01/2023 al n. 3058 serie 1T, successivamente all'esito del parere della Corte dei Conti Sezione Toscana 267/2022/PASP, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5 c. 3 del Dlgs 175/2016;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 12 del 29 maggio 2023 con la quale si approvava l'adesione del Comune al patto parasociale territoriale tra i Comuni area ex-Publiservizi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 1. Lett. G) del D.Lgs. 175/2016, la ricognizione delle partecipazioni al 31 Dicembre 2023 include per la prima volta le partecipazioni indirette di Alia Servizi Ambientali SpA. Il criterio di inclusione deriva dalla definizione di partecipazione "indiretta" previsto dalla norma. Il D.Lgs 175/2016 definisce all'art. 2 comma 1 lettera g) «partecipazione indiretta» la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica. Sulla base di tale definizione, sono state censite tutte le partecipazioni detenute da Alia Spa, e tutte le partecipazioni detenute dalle controllate di Alia Spa, fino all'esaurimento della catena di controllo.

L'esito della ricognizione delle partecipazioni indirette detenute tramite Alia Spa è riportato nell'Allegato 1 bis, parte integrante e sostanziale del presente atto.

DATO ATTO che per le partecipazioni detenute da società nei confronti delle quali non sussiste il controllo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) e g), del D. Lgs. n. 175/2016, le decisioni relative al loro mantenimento o alla loro alienazione, razionalizzazione o altre misure previste dalla legge, devono essere assunte dalle rispettive assemblee dei soci oppure, laddove previsti, per il tramite degli appositi organismi parasociali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. dal Responsabile del Servizio ed inseriti nel presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

SENTITA la Commissione Consiliare competente nella seduta del

DATO ATTO che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze, accertate dal Presidente:

Votanti n. 12

Presenti n. 12

Favorevoli n. 9

Contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Del Rosso, Cortes, Razzuoli);

DELIBERA

1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) DI APPROVARE il "Piano di revisione ordinaria e razionalizzazione delle partecipazioni al 31/12/2023", che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e Allegato 1bis), completato della "Relazione sullo stato di attuazione al 31/12/2022" del provvedimento riferito all'esercizio precedente (Allegato 2);

3) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).

4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale della sezione "Amministrazione Trasparente";

5) DI TRASMETTERE il presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016.

Indi il Consiglio Comunale

con successiva votazione espressa in forma palese, che ha dato le seguenti risultanze, accertate dal Presidente:

Votanti n. 12

Presenti n. 12

Favorevoli n. 9

Contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Del Rosso, Cortes, Razzuoli);

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000 ravvisata l'urgenza, stante l'imminente scadenza del termine del 31/12/2024, stabilito dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.



Comune di Capraia e Limite

Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi Finanziari/

Proposta N. 76

Delibera N. 75

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE AL 31.12.2023 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2022.

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

TECNICO

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Li, 17.12.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pamela CALAMAI

CONTABILE

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Li, 17.12.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Pamela CALAMAI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Capraia e Limite

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 75 del 20/12/2024

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE AL 31.12.2023 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31.12.2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRMATO

IL SINDACO

Dott. Alessandro GIUNTI

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Simonetta FEDELI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).